

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Programmazione Viabilità**

N. 6 - 11665 / 2011

**Oggetto:** SP 4 di Baldissero. Interventi di ripristino a seguito di frane. Strada delle Traverse. Sentenza del Tribunale di Torino n. 3489/06. Affidamento a cottimo fiduciario per l'esecuzione di prove geotecniche, progettazione e direzione lavori all'ing. Marco Casale (CIG 1667610B4B) (U.I. Euro 4.617,60)

Il Direttore dell' Area Viabilità

Premesso che:

- con sentenza n. 3489/2006 del Tribunale di Torino, II sezione civile, la Provincia di Torino è stata dichiarata inadempiente e, contestualmente, condannata ad eseguire l'integrale ripristino di un tratto franato della Strada delle Traverse, in prossimità della SP 4 di Baldissero, mediante il compimento di opere indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, prodotta in giudizio;
- detta relazione tecnica, indicava, quali interventi necessari per la salvaguardia e la tutela idrogeologica, l'allargamento a monte di un tratto di strada di circa 5 metri, nonché l'esecuzione di drenaggi per il convogliamento delle acque al fine di evitare lo scalzamento per dilavamento ed erosione del bordo stradale, interventi da realizzare lungo l'intero tratto di strada delle Traverse;
- tali opere di ripristino sono, in parte, state espletate dalla Provincia, ma soltanto nel tratto di Strada delle Traverse di cui essa è proprietaria, con esclusione del tratto di strada di proprietà di parte attrice, Sig.ra Adriana Bocca;
- parte attrice ha presentato ricorso contro la Provincia di Torino per l'esecuzione e l'ottemperanza della sopraccitata sentenza dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con notifica in data 13 gennaio 2011;

Rilevato che risulta necessario intervenire urgentemente sul restante tratto di strada delle Traverse, di proprietà di parte attorea, ed ottemperare così a quanto prescritto dal Tribunale di Torino con la citata sentenza, a fine di evitare la pronuncia del TAR Piemonte in sede di ottemperanza,

Rilevato che, come da nota dell'Avvocatura del 28 marzo 2011 (prot. 269917/2011 del 28 marzo 2011), in occasione dell'udienza tenutasi in Camera di Consiglio il 24 marzo 2011 il TAR

Piemonte, al fine di consentire alla Provincia di dare compiuta esecuzione alla sentenza, ha riviato l'udienza al 6 ottobre 2011;

Rilevato che, come da nota di cui sopra, è necessario fornire all'Avvocatura entro e non oltre il 19 settembre 2011, per la produzione in giudizio, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Dato atto che per adempiere alla sentenza citata è preliminarmente necessario conferire l'incarico per l'esecuzione di prove geotecniche, per la progettazione e la direzione lavori;

Dato atto che le convenzioni al momento attive stipulate dalla CONSIP s.p.a., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Visto l'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 188-227233/2007 del 15 maggio 2007, ammette il ricorso alla gestione in economia per le spese per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, nonché i servizi ad essi correlati, entro il limite di importo, per singola spesa, di € 20.000,00 IVA esclusa;

Considerato che l'articolo 9, comma 1, del predetto regolamento consente l'affidamento diretto a cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00;

Dato atto che complessivamente gli impegni assunti dal Servizio per gli acquisti in economia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del richiamato regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, non hanno superato nell'anno in corso l'importo di € 193.000 IVA esclusa;

Vista e ritenuta congrua la proposta di parcella (prot. n. 272570/2011 del 28 marzo 2011) presentata dall'Ing. Geol. Marco Casale, con studio a Brandizzo, via Lungo Bendola 47, per un importo netto di € 3.700,00 oltre contributo integrativo Inarcassa 4% per € 148,00 e IVA 20% per € 769,60 e, quindi, per complessivi € 4.617,60;

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto che sono ancora in corso i controlli d'ufficio sul possesso dei prescritti requisiti da parte del professionista;

Dato atto che la spesa complessiva di € 4.617,60 trova copertura finanziaria sul capitolo 12096 del PEG 2011, intervento 2060106 del bilancio 2011;

Richiamata la nota del Segretario Generale 640471/2009 del 10 agosto 2009;

Richiamata la nota del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie 665574/2009 del 28 agosto 2009, con la quale viene specificata l'impossibilità di garantire il pagamento delle spese afferenti il titolo II entro i termini contrattuali, in dipendenza delle vigenti norme relative al patto di stabilità;

Dato atto che il presente provvedimento di spesa rientra nelle fattispecie indicate dalla propria deliberazione 667-20058/2009 del 19 maggio 2009, confermata con propria deliberazione 60-4070/2010 del 2 febbraio 2010, come da attestazione allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Dario Masera;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Visto l'articolo 151, comma 4, del testo unico;

## **D E T E R M I N A**

1) di conferire, per le ragioni sopra esposte, all'Ing. Geol. Marco Casale, con studio a Brandizzo (TO), via Lungo Bendola 47, l'incarico professionale per l'esecuzione di prove geotecniche, la progettazione e la direzione lavori dell'intervento «Lavori urgenti di ripristino della strada delle Traverse sulla SP 4 di Baldissero», alle condizioni previste dallo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di quindici articoli, che contestualmente si approva;

2) di applicare la spesa complessiva di € 4.617,60 di cui € 3.700,00 per corrispettivo, Inarcassa 4% per € 148,00 e IVA 20% per € 769,60, sul capitolo 2096 del PEG 2011 intervento 2060106 del bilancio 2011;

3) di dare atto che il presente provvedimento di spesa rientra nelle fattispecie indicate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 667-20058/2009 del 19 maggio 2009, come da attestazione allegata alla presente determinazione.

4) di dare atto che nel contratto di cui al punto 1) è inserita apposita clausola in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta;

Torino, 14/04/2011

Il Dirigente del Servizio  
Programmazione Viabilità  
(Ing. Dario Masera)

## PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI : «LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DELLE TRAVERSE SULLA SP 4 DI BALDISSERO».

### TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Programmazione Viabilità, Ing. Dario MASERA, nato a Torino il 09.02.1952 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Maria Vittoria 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 35, comma 2, dello Statuto della Provincia di Torino,

### E

L'ing. Geol. Marco Casale (C.F. CSLMRC70E20C665Ke P.IVA07239470011), con studio in Brandizzo (TO), via Lungo Bendola 47

### PREMESSO CHE

con determinazione del Direttore dell'Area Viabilità prot. \_\_\_\_\_/2011 del \_\_\_\_\_ è stato conferito all'Ing. Geol. Marco Casale con studio a Brandizzo (TO), via Lungo Bendola 47, l'incarico professionale per l'esecuzione di prove geotecniche, la progettazione e la direzione dei lavori: «LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DELLE TRAVERSE SULLA SP 4 DI BALDISSERO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3489/2006».

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

### TUTTO CIÒ PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

#### **Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino conferisce all'Ing. Geol. Marco Casale l'incarico professionale per l'esecuzione di prove geotecniche, la progettazione e la direzione lavori nell'ambito «LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DELLE TRAVERSE SULLA SP 4 DI

BALDISSERO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3489/2006».

L'ing. Marco Casale deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e di adeguato *curriculum* professionale.

#### **Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

L'incarico in oggetto avrà decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto e si concluderà entro 30 (trenta) giorni dalla medesima.

#### **Art. 3 – Compiti affidati e verifica delle prestazioni**

L'attività affidata consiste nell'esecuzione di due prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro DM 30.

Dovranno inoltre essere effettuati sopralluoghi preliminari, rilievi celerimetrici, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione con le relative spese e nell'effettuare verifiche idrauliche a supporto della direzione lavori nell'ambito del cantiere in oggetto.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale è stabilito in netti € 3.700,00 (spese incluse) oltre Inarcassa al 4% per € 148,00 e IVA 20% per € 769,60e, quindi, per complessivi € 4.617,60;

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 del codice civile.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

#### **Art. 5 – Tracciabilità flussi finanziari**

Il professionista incaricato si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto di cui sopra il/i conto/i corrente/i dedicato/i, che comunicherà alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i..

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel presente contratto.

Si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010.

Si impegna, inoltre, a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

#### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

#### **Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

#### **Art. 10 - Revoca dell'incarico**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

#### **Art. 12 - Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 13 – Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

**Art. 15- Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio a \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Dirigente del Servizio  
Programmazione Viabilità**

**L'Incaricato**